

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4224

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(TOLLOY)

Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo della Costituzione, concernente l'applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli

Seduta del 6 luglio 1967

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, ha adottato il 27 ottobre 1966 il regolamento n. 160/66 relativo alla instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli.

Tale regolamento, che per effetto dell'articolo 189 del Trattato di Roma è obbligatorio

in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, è entrato in applicazione il 1° giugno 1967.

Esso mira ad instaurare un nuovo regime per la necessità di armonizzare il trattamento di importanti prodotti, ottenuti dalla trasformazione di materie prime agricole, al regime dei prelievi istituiti nel quadro della

organizzazione agricola comune per tali materie prime in modo da conseguire una adeguata protezione doganale anche per i relativi prodotti finiti.

Poiché il citato regolamento comunitario comporta disposizioni di applicazione che trovano la loro fonte in provvedimenti recentemente adottati dai competenti Organi della Comunità economica europea, si impone l'inserimento nel nostro ordinamento di precise norme intese a modificare il regime daziario vigente, ad instaurare i necessari strumenti per la libera circolazione delle merci nell'ambito comunitario, nonché ad adottare misure idonee a mantenere la competitività sui vari mercati esteri.

Il regime di cui trattasi prevede in sostanza la sostituzione degli attuali dazi doganali con altri speciali dazi, definiti dal regolamento comunitario « imposta » e che sono costituiti:

da un elemento fisso e cioè da un dazio doganale *ad valorem*, destinato alla protezione delle industrie produttrici;

da un elemento mobile e cioè da un dazio doganale specifico stabilito dall'Esecutivo della Comunità periodicamente e destinato a coprire l'incidenza della differenza tra il prezzo del prodotto di base nello Stato membro importatore da un lato e i prezzi nello Stato estero esportatore dall'altro.

Si è reso pertanto necessario emanare con urgenza il relativo provvedimento che consenta l'integrale applicazione, sul piano interno, del suddetto regolamento comunitario e delle relative norme di esecuzione, come del resto a suo tempo è stato operato per l'attuazione del regime di altri settori regolamentati.

A tal fine è stato adottato il decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, di cui si espongono qui di seguito le linee direttrici:

1) Con l'articolo 1 si stabilisce per il regime di scambi in parola, la sostituzione dei dazi vigenti con altri da applicare nella misura e con i criteri fissati dal relativo regolamento comunitario n. 160/66. Tali dazi saranno resi di pubblica ragione periodicamente con le modalità indicate nel successivo articolo 2.

2) Con gli articoli 3 e 4 vengono modificate alcune voci della vigente tariffa doganale e viene data facoltà al Ministro per le finanze di apportare in futuro, con proprio decreto, ulteriori modifiche in conformità ad analoghe determinazioni che verranno adottate dai competenti Organi comunitari.

3) Con gli articoli 6, 7 e 8 si disciplinano gli scambi intracomunitari dei prodotti rien-

tranti nel nuovo regime e si stabiliscono anche i mezzi di cooperazione amministrativa ai fini della applicazione del regime preferenziale da applicare per tali scambi. Nel contempo si prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, siano adottate le norme intese ad attuare l'obbligo previsto dal citato regolamento n. 160 per quanto concerne il livellamento, al prezzo di mercato interno, dello zucchero e dei melassi impiegati nella fabbricazione di prodotti esportati dall'Italia verso altri Stati membri.

4) Con l'articolo 9 si fissano i criteri di massima per la concessione all'esportazione dei rimborsi previsti dal ripetuto regolamento, delegando il Ministro per le finanze a determinare, di concerto con gli altri Ministri interessati, le condizioni e le misure di tali rimborsi nei limiti previsti dalle norme comunitarie. Ciò al fine di mantenere la concorrenza di tali prodotti nazionali sui vari mercati esteri alleggerendo gli esportatori di detti prodotti dei maggiori costi sopportati per l'approvvigionamento delle materie prime.

5) Nell'articolo 10 si ammette la possibilità di dare attuazione, con decreto del Presidente della Repubblica, al sistema di compensazione contabile previsto dal regolamento comunitario tra l'ammontare esigibile all'importazione dei prodotti di base e dei loro derivati e l'ammontare del rimborso all'esportazione dei prodotti finiti. Ciò nell'intento di realizzare una sollecita concessione di tale beneficio all'esportatore.

6) Con l'articolo 11 vengono armonizzate alla nuova regolamentazione comunitaria le disposizioni di cui alla legge 9 ottobre 1964, n. 948, per ciò che riguarda l'importazione di grano in esenzione da prelievo a reintegro delle paste alimentari e dei prodotti da forno esportati. In sostanza viene abolito per le esportazioni verso i Paesi membri il reintegro, dato che si impone la nazionalizzazione della materia di base a seguito della totale soppressione dei dazi intracomunitari. Per l'esportazione verso i paesi terzi vengono invece modificati i coefficienti di conversione portandoli entro i limiti previsti dal regolamento comunitario.

7) Con l'articolo 12 si dettano particolari norme da valere per le operazioni che si effettuano nel periodo di transizione dal vecchio al nuovo regime.

8) Con l'articolo 13 si stabilisce che le norme da applicare, anche per la concessione dei rimborsi all'esportazione, sono quelle previste dalle leggi e regolamenti doganali.

9) Con l'articolo 14 viene previsto l'aumento dei limiti di durata delle prestazioni straordinarie retribuibili per il personale del Ministero per il commercio con l'estero e del Ministero per le finanze, adibito all'applicazione del decreto-legge in esame. Ciò in quanto l'applicazione di queste nuove norme comporterà compiti sensibilmente gravosi in conseguenza degli accertamenti da eseguire, della molteplicità delle disposizioni da osservare

in considerazione soprattutto della continua evoluzione del sistema parallelamente all'andamento dei mercati.

10) Con l'articolo 15 si provvede a determinare l'ammontare prevedibile della spesa per la corresponsione dei rimborsi e si precisano i mezzi di copertura.

Del suddetto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, concernente l'applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Decreto-legge del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 504, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 6 luglio 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma della Costituzione;

Visti gli articoli 9, 10, 11, 14, 28, 42, 43, 92, 93, 94, 111, 189, 191, 235, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 160 adottato il 27 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea e le relative norme per la istaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

Visto il Regolamento comunitario n. 61/67 del 21 marzo 1967 che modifica la data di entrata in applicazione del sopra mentovato regolamento comunitario 160/66/CEE;

Visto il regolamento n. 80/67/CEE del Consiglio, del 18 aprile 1967, che modifica l'elenco delle merci cui si applica il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio relativo all'istaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

Visto il regolamento n. 81/67/CEE del Consiglio, del 18 aprile 1967, che assimila taluni prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di merci cui si applica il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio a prodotti di base o a prodotti derivati dalla loro trasformazione;

Visto il regolamento n. 82/67/CEE del Consiglio, del 18 aprile 1967, relativo al rinvio dell'applicazione delle disposizioni del regolamento 160/66/CEE del Consiglio per quanto riguarda le merci comprese nelle voci 35.01 A e 35.01 C della tariffa doganale comune;

Visto il regolamento n. 83/67/CEE del Consiglio, del 18 aprile 1967, che stabilisce le specificazioni tariffarie concernenti le merci cui si applica il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio e determina gli elementi fissi applicabili a tali merci nonché i quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella loro fabbricazione;

Vista la decisione della Commissione della Comunità economica europea in data 17 luglio 1962, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei regolamenti sopra indicati, con cui viene disposta l'istituzione di un nuovo modello di certificato di circolazione destinato a comprovare, negli scambi tra gli Stati membri, la condizione comunitaria dei prodotti agricoli soggetti al regime dei prelievi agricoli;

Vista la decisione della Commissione della Comunità economica europea, adottata il 19 maggio 1967, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per assicurare la circolazione di alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, con le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433;

Visto il decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 28;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 948;

Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119;

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 e successive aggiunte e modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione in conformità al Regolamento comunitario n. 160/66;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero:

DECRETA:

ARTICOLO 1.

A decorrere dalla data di applicazione del regime di importazione e di esportazione stabilito dal regolamento comunitario n. 160/66 adottato in data 27 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'istituzione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti risultanti dall'elenco allegato al citato regolamento comunitario n. 160/66 nonché dalle aggiunte e modificazioni che a tale elenco sono state o potranno essere apportate dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, si applicano secondo la misura e i criteri stabiliti, per l'imposta prevista per i prodotti medesimi, dallo stesso regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.

ARTICOLO 2.

La misura delle imposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, determinata dai competenti Organi della Comunità economica europea o dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo fissati dagli organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette -, è resa di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di prima classe ed è riportata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

ARTICOLO 3.

A decorrere dalla data di applicazione del regolamento comunitario di cui all'articolo 1 del presente decreto, le voci della vigente tariffa doganale nn. 17.04, 18.06, 19.01, 19.02, 19.03, 19.04, 19.05, 19.06, 19.07, 19.08, 21.01, 21.06, 21.07, 22.02, 35.05, 38.12, sono modificate come alla allegata tabella, firmata dal Ministro per le finanze.

ARTICOLO 4.

In relazione alle aggiunte e modificazioni che saranno apportate dai competenti organi comunitari all'elenco allegato al regolamento comunitario n. 160/66 di cui all'articolo 1 del presente decreto, il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto ad apportare le conseguenti modificazioni alle voci della vigente tariffa doganale.

ARTICOLO 5.

A decorrere dalla data di applicazione del regolamento n. 160/66 l'importazione dagli altri Stati membri e l'esportazione verso altri Stati membri, in regime comunitario, non è consentita per le merci di cui all'articolo 1 del presente decreto che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) del paragrafo 2 dell'articolo 7 del regolamento su citato.

La disposizione del precedente comma non si applica alle merci destinate ad uno Stato membro quando la loro fabbricazione sia stata eseguita per conto di committenti esteri.

ARTICOLO 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero saranno adottate le norme per dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 9 del regolamento comunitario n. 160/66.

ARTICOLO 7.

1) Le merci di cui all'articolo 1 del presente decreto in provenienza da uno Stato membro sono ammesse al regime comunitario su presentazione del certificato di circolazione rilasciato nei modi stabiliti dalle disposizioni adottate dai competenti organi della Comunità economica europea.

2) Le Dogane possono richiedere la esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengono che la identità della merce presentata, rispetto a quella descritta sul certificato di circolazione, non possa essere accertata sulla base soltanto di tale documento e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente paragrafo qualora gli interessati non forniscano idonei elementi di prova.

3) La presentazione del certificato di circolazione non dispensa l'importatore dal compimento delle altre formalità previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e dalle successive modificazioni ed aggiunte.

4) Quando le merci indicate nel certificato di circolazione hanno beneficiato, all'esportazione da uno Stato membro, di una restituzione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento comunitario n. 160/66, detto certificato è valido solo per il Paese membro di destinazione indicato nel certificato medesimo.

ARTICOLO 8.

All'esportazione verso altro Stato membro dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto, che rispondono alle condizioni prescritte dal regolamento n. 160/66 per beneficiare del regime comunitario, è rilasciato, a cura della competente Dogana e su richiesta dell'esportatore, il certificato di circolazione in conformità alle disposizioni adottate dai competenti Organi della Comunità economica europea.

ARTICOLO 9.

È accordato un rimborso:

di un ammontare determinato secondo i principi dell'articolo 5 paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento comunitario n. 160/66 ed eventuali modifiche, per le merci di cui all'articolo 1 del presente decreto esportate verso

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

un altro Stato membro della Comunità economica europea a decorrere dalla data di entrata in applicazione del regolamento medesimo;

di un ammontare determinato secondo i principi ed i criteri previsti dagli articoli 12 e 14 del regolamento comunitario n. 160/66 ed eventuali modifiche, per le merci di cui all'articolo 1 del presente decreto esportate verso paesi terzi a decorrere dalla data di entrata in applicazione del regolamento medesimo.

Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero, saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonché la misura del rimborso nei limiti risultanti dai regolamenti e dalle norme menzionate nel precedente comma.

Le disposizioni e le condizioni nonché la misura suddette possono essere variate con la stessa procedura. Le aliquote di rimborso sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di prima classe e sono riportate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nella rubrica « Disposizioni e Comunicati ».

ARTICOLO 10.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per le finanze, potranno essere stabilite le modalità per la compensazione contabile prevista dall'articolo 8 del regolamento n. 160/66.

ARTICOLO 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 948, sono abolite per le esportazioni effettuate verso gli Stati membri con bollette doganali emesse a partire dalla data di applicazione del regolamento comunitario n. 160/66 indicato nell'articolo 1 del presente decreto.

Per le esportazioni effettuate verso i paesi terzi con bollette doganali emesse a partire dalla data di applicazione del regolamento comunitario n. 160/66, le quantità di grano, da ammettere all'importazione con il beneficio previsto dall'articolo 1 della citata legge 9 ottobre 1964, sono modificate in conformità delle disposizioni adottate o che verranno adottate dai competenti organi comunitari in base all'articolo 2, paragrafo 4 e all'articolo 14, paragrafo 2 del citato regolamento n. 160/66.

ARTICOLO 12.

In deroga all'articolo 6 della disposizioni preliminari alla tariffa si applica il regime vigente anteriormente all'entrata in applicazione del regolamento comunitario n. 160/66 per le merci provenienti da uno Stato membro scortate da certificato di circolazione dal quale risulti che il documento doganale di uscita da tale Stato membro è stato rilasciato anteriormente alla data di applicazione del regolamento medesimo.

Tale disposizione si applica alle sole merci per le quali sia stata accettata la dichiarazione doganale di importazione entro due mesi dalla data di entrata in applicazione del regolamento comunitario n. 160/66.

ARTICOLO 13.

Per l'applicazione del regime dei rimborsi di cui all'articolo 9 del presente decreto, si osservano le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di restituzione dei dazi doganali.

ARTICOLO 14.

Per il personale dipendente dal Ministero del commercio con l'estero e dal Ministero delle finanze adibito all'applicazione del presente decreto, i limiti di durata delle prestazioni straordinarie retribuibili, anche in misura forfettaria, sono raddoppiati.

ARTICOLO 15.

All'onere derivante dalle disposizioni contenute negli articoli 9 e 14 del presente decreto, valutato in lire duemiliardicinquecentonovantamiloni per l'anno finanziario 1967 e in lire tremiliardicinquecentoventiquattromiloni per l'anno finanziario 1968, si farà fronte mediante una corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del nuovo regime di scambi di cui al precedente articolo 1. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalla data di applicazione del regolamento comunitario indicato nell'articolo 1 e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SARAGAT

MORO — PRETI — FANFANI — COLOMBO —
PIERACCINI — RESTIVO — ANDREOTTI
— TOLLOY.

Visto: *Il Guardasigilli*
REALE ORONZO

TABELLA

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
17.04		PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI NON CONTENENTI CACAO:	
	01	A. estratti di liquirizia contenenti zuccheri in misura superiore al 10%, in peso, senza aggiunta d'altre materie (1)	27
		B. gomme da masticare del genere « chewing-gum », contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura (1):	
	05	I. inferiore o uguale a 60%, in peso	27
	08	II. superiore a 60%, in peso	27
		C. altri (2) (3) (4) (5):	
	11	I. preparazione detta « cioccolato bianco »	(6)
		II. non nominati:	
		a. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:	
	14	1. inferiore o uguale a 30%, in peso	(6)
	17	2. superiore a 30% e inferiore o uguale a 40%, in peso . . .	(6)
		3. superiore a 40% e inferiore o uguale a 50%, in peso:	
	19	aa. non contenenti amido o fecola	(6)
	21	bb. altri	(6)
	23	4. superiore a 50% e inferiore o uguale a 60%, in peso . . .	(6)
	26	5. superiore a 60% e inferiore o uguale a 70%, in peso . . .	(6)
	29	6. superiore a 70% e inferiore o uguale a 80%, in peso . . .	(6)
	32	7. superiore a 80% e inferiore o uguale a 90%, in peso . . .	(6)
	35	8. superiore a 90%, in peso	(6)
		b. altri, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:	
	38	1. inferiore o uguale a 50%, in peso	(6)
	41	2. superiore a 50% e inferiore o uguale a 70%, in peso . . .	(6)
	44	3. superiore a 70%, in peso	(6)

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
18.06		<p>CIOCCOLATA E ALTRE PREPARAZIONI ALIMENTARI CONTENENTI CACAO:</p> <p>A. cacao in polvere semplicemente zuccherato, con aggiunta di saccarosio, contenente, in peso (1):</p> <p>I. 65% o meno di saccarosio (3)</p> <p>II. più di 65% di saccarosio 105</p> <p>B. altre (2):</p> <p>I. gelati, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:</p> <p>12 a. inferiore a 3%, in peso (4)</p> <p>15 b. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%, in peso (4)</p> <p>22 c. uguale o superiore a 7%, in peso (4)</p> <p>II. non nominate:</p> <p>a. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:</p> <p>1. inferiore a 40%, in peso:</p> <p>25 aa. non contenenti lattosio (4)</p> <p>29 bb. altre (4)</p>	

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
(18-06-B- II-a)		2. uguale o superiore a 40% e inferiore a 50%, in peso:	
	32	aa. non contenenti lattosio	(1)
	35	bb. altre	(1)
		3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 60%, in peso:	
	38	aa. non contenenti lattosio	(1)
	41	bb. altre	(1)
		4. uguale o superiore a 60% e inferiore a 75%, in peso:	
	44	aa. non contenenti lattosio	(1)
	47	bb. altre	(1)
	50	5. uguale o superiore a 75%, in peso	(1)
		b. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
		1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3%, in peso e conte-	
		nenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in	
		saccarosio) in misura:	
	53	aa. inferiore a 60%, in peso	(1)
	56	bb. uguale o superiore a 60%, in peso	(1)
		2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5%, in peso e conte-	
		nenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in	
		saccarosio) in misura:	
	59	aa. inferiore a 55%, in peso	(1)
62	bb. uguale o superiore a 55%, in peso	(1)	
	3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6%, in peso e conte-		
	nenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in		
	saccarosio) in misura:		
65	aa. inferiore a 55%, in peso	(1)	
68	bb. uguale o superiore a 55%, in peso	(1)	
	4. uguale o superiore a 6% e inferiore a 8%, in peso e conte-		
	nenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in		
	saccarosio) in misura:		
71	aa. inferiore a 55%, in peso	(1)	
74	bb. uguale o superiore a 55%, in peso	(1)	
77	5. uguale o superiore a 8% e inferiore a 11%, in peso	(1)	
80	6. uguale o superiore a 11% e inferiore a 15%, in peso	(1)	
83	7. uguale o superiore a 15% e inferiore a 26%, in peso	(1)	
86	8. uguale o superiore a 26%, in peso	(1)	

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
19.01		ESTRATTI DI MALTO:	
	01	A. contenenti estratto secco in misura uguale o superiore a 90%, in peso	18
	07	B. altri	18
19.02		PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEI FANCIULLI, PER USI DIETETICI O DI CUCINA, A BASE DI FARINE, AMIDI, FECOLE O ESTRATTI DI MALTO, ANCHE AD- DIZIONATE DI CACAO IN MISURA INFERIORE A 50%, IN PESO (1) (2) (3) (4):	
	02	A. contenenti estratti di malto e contenenti zuccheri riduttori (calco- lati in maltosio) in misura uguale o superiore a 30%, in peso . . .	(7)
		B. altre:	
		I. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso e contenenti amido o fecola in misura:	
		a. inferiore a 14%, in peso:	
	07	1. non contenenti saccarosio	30

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA

DAZIO SUL VALORE %				NOTE
Tariffa comune		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	
autonomo	convenzionale			
5	6	7	8	
16,30 (5) (9)	—	— (6) (9)	16,30 (5) (9)	(1) Sulle preparazioni di questa voce, contenenti cacao in misura non superiore a 20 %, si riscuote oltre il dazio, e, se contenenti zuccheri tassabili, oltre la sovrimposta di confine sullo zucchero, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticati, ecc., nella misura di kg. 5 per ogni quintale di prodotto se il cacao è contenuto in misura non superiore a 5 %, e nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto, se il cacao è contenuto in misura superiore a 5 %, ma non eccedente il 20 %.
16,30 (5) (9)	—	— (6) (9)	16,30 (5) (9)	(2) Sulla farina lattea contenente zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di kg. 33 per ogni quintale di prodotto, se detti zuccheri tassabili sono contenuti in misura non superiore a 33 % e nella misura di kg. 45 per ogni quintale di prodotto, se detti zuccheri tassabili sono contenuti in misura superiore a 33 %.
19,60 (8) (9)	—	— (6) (9)	19,60 (8) (9)	(3) Sulle preparazioni di questa voce, diverse dalla farina lattea, senza cacao o con cacao in misura non superiore a 20 %, contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di kg. 18 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura non superiore a 18 %; nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura superiore a 18 fino a 50 %; nella misura di kg. 80 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura superiore a 50 %.
19,60 (8) (9)	—	— (6) (9)	19,60 (8) (9)	(4) Sulle preparazioni di questa voce, contenenti cacao in misura superiore a 20 %, ma inferiore a 50 % e zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli zuccheri tassabili e l'imposta di consumo sul cacao corrispondente rispettivamente a kg 55 di zucchero di prima classe ed a kg. 30 di cacao torrefatto, decorticato, ecc., per ogni quintale di prodotto. Se la Dogana ritiene che le dette preparazioni contengano cacao in misura superiore a kg. 30 per quintale, esse saranno sottoposte ad analisi ed i tributi sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., e sugli zuccheri tassabili, saranno commisurati sulle quantità effettivamente accertate, qualora il cacao risulti in misura superiore alla percentuale sopra stabilita. (5) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 11 %. (6) Dal 1° giugno 1967 al 30 giugno 1967, si applica il dazio del 1 % sul valore. (7) Dazi al 1° gennaio 1957: — non contenenti cacao o contenenti cacao in misura non superiore a 20 %: — — farina lattea, contenente zuccheri diversi dal lattosio naturalmente contenuto nel latte; preparazioni a base di estratti di malto, senza zuccheri o contenenti zuccheri in misura non superiore a 18 % = 18 %. — — altre = 27 %. (8) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 16 %. (9) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
(19-02-B- I-a)		2. altre, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:	
		aa. inferiore a 60%, in peso	30
	11		
		bb. uguale o superiore a 60%, in peso	30
	15		
		b. uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%, in peso:	
		1. non contenenti saccarosio	30
	18		
		2. altre	30
	21		
		c. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%, in peso:	
		1. non contenenti saccarosio	30
	24		
		2. altre	30
	27		
		d. uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%, in peso:	
	1. non contenenti saccarosio	30	
30			
	2. altre	30	
33			
	e. uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%, in peso:		
	1. non contenenti saccarosio	30	
36			
	2. altre	30	
39			
	f. uguale o superiore a 85%, in peso	30	
41			
	II. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:		
	a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5%, in peso . . .	30	
42			
	b. uguale o superiore a 5%, in peso	30	
45			

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
19.03		PASTE ALIMENTARI:	
	03	A. paste con aggiunta di uova	(1)
		B. altre:	
	11	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	(1)
	18	II. non nominate	(1)
19.04	00	TAPIOCA, COMPRESA QUELLA DI FECOLA DI PATATE	(2)
19.05		PRODOTTI A BASE DI CEREALI OTTENUTI PER SOFFIATURA O TOSTATURA: « PUFFED-RICE », « CORN-FLAKES » E SIMILI:	
	01	A. a base di granturco	22
	07	B. a base di riso	22
	11	C. altri	22
19.06	00	OSTIE, CAPSULE PER MEDICAMENTI, OSTIE PER SIGILLI, FOGLI DI PASTE SECCATE DI FARINA, DI AMIDO O DI FECOLA E PRODOTTI SIMILI	18
19.07		PANE, BISCOTTO DI MARE ED ALTRI PRODOTTI DELLA PANETTERIA ORDINARIA, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI, MIELE, UOVA, MATERIE GRASSE, FORMAGGIO O FRUTTA:	
	04	A. pane croccante detto « Knäckebrot »	18
	05	B. pane azimo (Mazoth)	27
		C. altri:	
	08	I. pane di glutine per diabetici	(3)
		II. non nominati, contenenti amido o fecola in misura:	
	11	a. inferiore a 50%, in peso	(3)
	15	a. uguale o superiore a 50%, in peso	(3)

Segue TABELLA

DAZIO SUL VALORE %				NOTE
Tariffa comune		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	
autonomo	convenzionale			
5	6	7	8	
17,30 (4) (10)	—	— (5) (10)	17,30 (4) (10)	<p>(1) Dazi al 1° gennaio 1957: — paste alimentari: — di frumento o di altri cereali = 27 %; — speciali, anche per uso dietetico, con aggiunta di glutine, uova o altre sostanze = 18 %.</p> <p>(2) Dazi al 1° gennaio 1957: — tapioca di fecola di patate = 22 %; — altra: — in grumi = 13 %; — frantumata, in granelli o perlata, compresi gli scarti di setacciatura = 18 %.</p> <p>(3) Dazi al 1° gennaio 1957: — pane per uso dietetico, pane di glutine, grissini, fette biscottate e simili = 18 %; — non nominati = 27 %.</p> <p>(4) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 15 %.</p> <p>(5) Dal 1° giugno 1967 al 30 giugno 1967 si applica il dazio dell'1 % sul valore.</p> <p>(6) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 10 %.</p> <p>(7) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura dell'11 %.</p> <p>(8) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 14 %.</p> <p>(9) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 22 %.</p> <p>(10) In aggiunta al dazio sul valore si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.</p>
17,30 (4) (10)	—	— (5) (10)	17,30 (4) (10)	
17,30 (4) (10)	—	— (5) (10)	17,30 (4) (10)	
15,40 (4) (10)	—	— (5) (10)	15,40 (4) (10)	
14,30 (6) (10)	—	— (5) (10)	14,30 (6) (10)	
14,30 (6) (10)	—	— (5) (10)	14,30 (6) (10)	
14,30 (6) (10)	—	— (5) (10)	14,30 (6) (10)	
19,50 (7) (10)	—	— (5) (10)	19,50 (7) (10)	
24 (8) (10)	—	— (5) (10)	24 (8) (10)	
20 (6) (10)	—	— (5) (10)	20 (6) (10)	
27,90 (9) (10)	—	— (5) (10)	27,90 (9) (10)	
26,50 (9) (10)	—	— (5) (10)	26,50 (9) (10)	
26,50 (9) (10)	—	— (5) (10)	26,50 (9) (10)	

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
19.08		<p>PRODOTTI DELLA PANETTERIA FINE, DELLA PASTICCERIA E DELLA BISCOTTERIA, ANCHE ADDIZIONATI DI CACAO IN QUALSIASI PROPORZIONE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8):</p> <p>A. non contenenti saccarosio, contenenti amido o fecola in misura:</p> <p>I. inferiore a 32%, in peso</p> <p>II. uguale o superiore a 32% e inferiore a 50%, in peso:</p> <p>a. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso</p> <p>b. altri</p> <p>III. uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%, in peso:</p> <p>a. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso</p> <p>b. altri</p> <p>IV. uguale o superiore a 65%, in peso</p> <p>B. altri:</p> <p>I. pan pepato, contenente saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:</p> <p>a. inferiore a 30%, in peso</p> <p>b. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%, in peso</p> <p>c. uguale o superiore a 50%, in peso</p> <p>II. non nominati, contenenti amido o fecola in misura:</p> <p>a. inferiore a 32% in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:</p> <p>1. inferiore a 30%, in peso:</p> <p>aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso</p>	<p>22</p> <p>22</p> <p>22</p> <p>22</p> <p>22</p> <p>22</p> <p>22</p> <p>22</p> <p>22</p> <p>22</p> <p>22</p> <p>22</p> <p>22</p> <p>22</p> <p>22</p> <p>22</p> <p>22</p> <p>22</p> <p>22</p> <p>22</p> <p>22</p>
	01		
	04		
	07		
	11		
	14		
	17		
	20		
	23		
	26		
	29		

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA

DAZIO SUL VALORE %				NOTE	
Tariffa comune		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze		
autonomo	convenzionale				
5	6	7	8		
28	(9) (11)	—	— (10) (11)	28 (9) (11)	<p>(1) Nella tassazione dei prodotti di questa voce non si tiene conto delle piccole quantità di zuccheri riduttori non eccedenti il 5 %, calcolati come glucosio.</p> <p>(2) Sui biscotti con ripieno o guarnizioni di conserve, di miele o di sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale zullo zucchero di prima classe nella misura di kg 50 per ogni quintale di prodotto. Sugli stessi biscotti, contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.</p> <p>(3) Sui biscotti altri contenenti cacao, si riscuote, oltre il dazio, e, se zuccherati con zuccheri tassabili, oltre la sovrimposta di confine sullo zucchero, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.</p> <p>(4) Sui biscotti altri contenenti zuccheri tassabili in misura non superiore a 18 %, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 18 per ogni quintale di prodotto.</p> <p>(5) Sui biscotti altri contenenti zuccheri tassabili in misura superiore a 18 %, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 35 per ogni quintale di prodotto.</p> <p>(6) Sui prodotti della panetteria fine, contenenti zuccheri tassabili in misura non superiore al 18 % ma non contenenti cacao, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 18 per ogni quintale di prodotto.</p> <p>(7) Sui prodotti della panetteria fine, contenenti zuccheri tassabili in misura superiore a 18 %, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto. Sui prodotti della panetteria fine contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.</p> <p>(8) Sui prodotti della pasticceria con miele o con zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg 50 per ogni quintale di prodotto. Sui prodotti della pasticceria contenenti cacao si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.</p> <p>(9) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 23 %.</p> <p>(10) Dal 1° giugno 1967 al 30 giugno 1967, si applica il dazio dell'1 % sul valore.</p> <p>(11) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.</p>
28	(9) (11)	—	— (10) (11)	28 (9) (11)	
28	(9) (11)	—	— (10) (11)	28 (9) (11)	
28	(9) (11)	—	— (10) (11)	28 (9) (11)	
28	(9) (11)	—	— (10) (11)	28 (9) (11)	
28	(9) (11)	—	— (10) (11)	28 (9) (11)	
28	(9) (11)	—	— (10) (11)	28 (9) (11)	
28	(9) (11)	—	— (10) (11)	28 (9) (11)	
29,20	(9) (11)	—	— (10) (11)	29,20 (9) (11)	
29,20	(9) (11)	—	— (10) (11)	29,20 (9) (11)	
29,20	(9) (11)	—	— (10) (11)	29,20 (9) (11)	
29,20	(9) (11)	—	— (10) (11)	29,20 (9) (11)	

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
(19-08-B- II-a-1)		bb. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	32	a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 12%, in peso . . .	22
	35	β. uguale o superiore a 12%, in peso	22
		2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%, in peso:	
	38	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	22
		bb. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	41	α. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 12%, in peso . . .	22
	44	β. uguale o superiore a 12%, in peso	22
		3. uguale o superiore a 40%, in peso:	
	47	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	22
		bb. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	50	α. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 12%, in peso . . .	22
	53	β. uguale o superiore a 12%, in peso	22
		b. uguale o superiore a 32% e inferiore a 50%, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:	
		1. inferiore a 20%, in peso:	
	56	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	22
		bb. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	59	α. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 12%, in peso . . .	22
	62	β. uguale o superiore a 12%, in peso	22
		2. uguale o superiore a 20%, in peso:	
65	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	22	
68	bb. altri	22	
	c. uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:		
	1. inferiore a 10%, in peso:		
71	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	22	
74	bb. altri	22	
77	2. uguale o superiore a 10%, in peso	22	
80	d. uguale o superiore a 65%, in peso	22	

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
21.01		CICORIA TORREFATTA ED ALTRI SUCCEDANEI TORREFATTI DEL CAFFÈ E LORO ESTRATTI (1):	
		A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	03	I. cicoria torrefatta	16
	06	II. altri	16
		B. estratti:	
	09	I. di cicoria torrefatta	16
	12	II. altri	16
21.06		LIEVITI NATURALI, VIVI O MORTI; LIEVITI ARTIFICIALI PREPARATI (1):	
		A. lieviti naturali vivi:	
	01	I. lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	18
		II. altri:	
		a. lieviti di panificazione:	
	03	1. secchi	18
	07	2. altri	18
	08	b. non nominati	18
		B. lieviti naturali morti:	
	10	I. in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg. o meno	18
	11	II. altri	18
	13	C. lieviti artificiali preparati	13

Segue TABELLA

DAZIO SUL VALORE %				NOTE
Tariffa comune		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	
autonomo 5	conven- zionale 6			
18	—	3,20	18	<p>(1) Sui prodotti di questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione stabilita sulla cicoria preparata e su ogni sostanza che nel consumo, possa servire all'uso della cicoria preparata o del caffè.</p> <p>(2) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 14 %.</p> <p>(3) Dal 1° giugno 1967 al 30 giugno 1967, si applica il dazio del 1'1 % sul valore.</p> <p>(4) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.</p>
16,90 (2) (4)	—	— (3) (4)	16,90 (2) (4)	
22	—	3,20	19,60	
16,90 (2) (4)	—	— (3) (4)	16,90 (2) (4)	
23	—	3,60	21	<p>(1) Sui lieviti liquidi contenenti alcole, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sulla quantità di alcole effettivamente contenuta ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.</p> <p>(2) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 21 %.</p> <p>(3) Dal 1° giugno 1967 al 30 giugno 1967, si applica il dazio del 1'1 % sul valore.</p> <p>(4) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.</p>
22,10 (2) (4)	—	— (3) (4)	22,10 (2) (4)	
22,10 (2) (4)	—	— (3) (4)	22,10 (2) (4)	
31	—	3,60	25,80	
17	—	3,60	17	
10	—	3,60	12	
19	—	2,60	16,60	

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
21.07		PREPARAZIONI ALIMENTARI NON NOMINATE NÉ COMPRESSE ALTROVE (1):	
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:	
	005	I. granturco	(2)
	009	II. riso	(2)
	012	III. altri	(2)
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:	
	015	I. paste alimentari non ripiene, cotte	(2)
		II. paste alimentari ripiene:	
	018	a. cotte	(2)
	021	b. altre	(2)
		C. gelati contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	024	I. inferiore a 3%, in peso	(2)
	027	II. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%, in peso	(2)
	030	III. uguale o superiore a 7%, in peso	(2)
		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:	
		I. iogurt preparati:	
		a. in polvere, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	033	1. inferiore o uguale a 1,50%, in peso	(2)
	036	2. superiore a 1,50%, in peso	(2)
		b. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	039	1. inferiore o uguale a 1,50%, in peso	(2)
	042	2. superiore a 1,50%, in peso	(2)

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
(21.07-D)		II. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
		a. inferiore o uguale a 1,5%, in peso e contenenti proteine del latte (tenore di azoto x 6,38) in misura:	
	045	1. inferiore o uguale a 40%, in peso	(1)
	048	2. superiore a 40% e inferiore o uguale a 55%, in peso	(1)
	051	3. superiore a 55% e inferiore o uguale a 70%, in peso	(1)
	054	4. superiore a 70%, in peso	(1)
	057	b. superiore a 1,5%, in peso	(1)
		E. preparazioni dette « burro in polvere » e altre preparazioni contenenti burro ma non contenenti cereali o prodotti derivati dalla loro trasformazione, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
		I. inferiore a 26%, in peso:	
	060	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso	(1)
		b. altre, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:	
	063	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%, in peso	(1)
	066	2. uguale o superiore a 25% e inferiore a 50%, in peso	(1)
	069	3. uguale o superiore a 50%, in peso	(1)
		II. uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%, in peso:	
	072	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso	(1)
		b. altre, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:	
	075	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%, in peso	(1)
	078	2. uguale o superiore a 25%, in peso	(1)
		III. uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%, in peso:	
	081	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso	(1)
	084	b. altre	(1)

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
(21.07-E)		IV. uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%, in peso:	
	087	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso	(1)
	089	b. altre	(1)
	091	V. uguale o superiore a 85%, in peso	(1)
		F. preparazioni contenenti burro e cereali, o prodotti derivati dalla loro trasformazione, contenenti amido o fecola in misura:	
		I. inferiore o uguale a 32%, in peso:	
		a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso e contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	093	1. inferiore a 26%, in peso	(1)
	096	2. uguale o superiore a 26% e inferiore a 50%, in peso	(1)
	099	3. uguale o superiore a 50%, in peso	(1)
		b. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%, in peso e contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	102	1. inferiore a 26%, in peso	(1)
	105	2. uguale o superiore a 26%, in peso	(1)
	108	c. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio in misura uguale o superiore a 25%, in peso	(1)
		II. superiore a 32% e inferiore o uguale a 45%, in peso:	
		a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso e contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	111	1. inferiore a 26%, in peso	(1)
	114	2. uguale o superiore a 26%, in peso	(1)
	117	b. altre	(1)
		III. superiore a 45%, in peso:	
	120	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso	(1)
	123	b. altre	(1)

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
(21.07)		G. altre:	
		I. non contenenti o contenenti amido o fecola in misura inferiore a 5%, in peso:	
		a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso:	
	126	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	22
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	129	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	(1)
	132	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%. in peso	(1)
	135	cc. uguale o superiore a 8% e inferiore a 12%, in peso	(1)
	138	dd. uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%, in peso	(1)
	141	ee. uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%, in peso	(1)
	144	ff. uguale o superiore a 26%, in peso	(1)
		b) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%, in peso:	
	147	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	(1)
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	150	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	(1)
	153	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%. in peso	(1)
	156	cc. uguale o superiore a 8% e inferiore a 12%, in peso	(1)
	159	dd. uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%, in peso	(1)
	162	ee. uguale o superiore a 18%, in peso	(1)
		c. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%, in peso:	
	165	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	(1)

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
(21.07-G- I-c)		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura :	
		aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	(1)
	168	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso	(1)
	171	cc. uguale o superiore a 8% e inferiore a 12%, in peso	(1)
	174	dd. uguale o superiore a 12%, in peso.	(1)
	177		
		d. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%, in peso :	
		1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	(1)
	180		
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura :	
		aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	(1)
	183	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso	(1)
	186	cc. uguale o superiore a 8% e inferiore a 14%, in peso	(1)
	189	dd. uguale o superiore a 14% e inferiore a 24%, in peso	(1)
	192	ee. uguale o superiore a 24%, in peso	(1)
	195		
	e. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%, in peso :		
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	(1)	
198			
	2. altre	(1)	
201			
	f. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 85%, in peso	(1)	
204			
	II. contenenti amido o fecola in misura uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%, in peso :		
	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso :		
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	(1)	
207			

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
(21.07-G- II-a)		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
		aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	(1)
	210	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso	(1)
	213	cc. uguale o superiore a 8% e inferiore a 12%, in peso	(1)
	216	dd. uguale o superiore a 12%, in peso	(1)
	219		
		b. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%, in peso:	
	223	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	(1)
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	226	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	(1)
	229	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso	(1)
	232	cc. uguale o superiore a 8%, in peso	(1)
		c. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%, in peso:	
	235	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	(1)
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	238	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	(1)
241	bb. uguale o superiore a 4%, in peso	(1)	
	d. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 30%, in peso:		
244	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	(1)	
247	2. altre	(1)	
	III contenenti amido o fecola in misura uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%, in peso:		
	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso:		
250	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	(1)	

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
(21.07-G-III-a)		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
		aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	(1)
	253		
		bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso	(1)
	256		
		cc. uguale o superiore a 8%, in peso	(1)
	259		
		b. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%, in peso:	
		1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	(1)
	262		
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
		aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	(1)
	265		
		bb. uguale o superiore a 4%, in peso	(1)
	268		
	c. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%, in peso:		
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	(1)	
271			
	2. altre	(1)	
274			
	d. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 30%, in peso	(1)	
277			
	IV. contenenti amido o fecola in misura uguale o superiore a 45%, in peso:		
	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso:		
	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	(1)	
280			
	2. altre	(1)	
283			
	b. altre	(1)	
290			

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
22.02		LIMONATE, ACQUE GASSOSE AROMATIZZATE (COMPRESSE LE ACQUE MINERALI AROMATIZZATE) ED ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE, ESCLUSI I SUCCHI DI FRUTTA O DI ORTAGGI DELLA VOCE N. 20.07 (1):	
	05	A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte	15
		B. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	09	I. inferiore a 0,2%, in peso	15
	12	II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%, in peso	15
	15	III. uguale o superiore a 2%, in peso	15
35.05		DESTRINA E COLLE DI DESTRINA; AMIDI E FECCOLE SOLUBILI O TORREFATTI; COLLE DI AMIDO O DI FECCOLA:	
	01	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	31
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:	
	05	I. inferiore a 25%, in peso	27
	08	II. uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%, in peso	27
	11	III. uguale o superiore a 55% e inferiore a 80%, in peso	27
	14	IV. uguale o superiore a 80%, in peso	27

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA

DAZIO SUL VALORE %				NOTE
Tariffa comune		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	
autonomo 5	conven- zionale 6			
20	—	3	18	<p>(1) Sui prodotti di questa voce, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.</p> <p>(2) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 12 %.</p> <p>(3) Dal 1° giugno 1967 al 30 giugno 1967, si applica il dazio dell'1 % sul valore.</p> <p>(4) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.</p>
12,70 (2) (4)	—	— (3) (4)	12,70 (2) (4)	
12,70 (2) (4)	—	— (3) (4)	12,70 (2) (4)	
12,70 (2) (4)	—	— (3) (4)	12,70 (2) (4)	
23,90 (1) (6)	—	— (2) (6)	23,90 (3) (6)	<p>(1) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 18 %.</p> <p>(2) Fino alla data di applicazione del Regolamento comunitario relativo al regime delle restituzioni alla produzione degli amidi e delle fecole nonché del « Quellmehl », si applica il dazio preesistente alla data di applicazione del Regolamento comunitario n. 160/66. Successivamente e fino al 30 giugno 1967, si applica il dazio dell'1 % sul valore.</p> <p>(3) Fino alla data di applicazione del Regolamento comunitario relativo al regime delle restituzioni alla produzione degli amidi e delle fecole nonché del « Quellmehl », si applica il dazio preesistente alla data di applicazione del Regolamento comunitario n. 160/66. Successivamente si applica temporaneamente il dazio del 18 % sul valore.</p> <p>(4) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 13 %.</p> <p>(5) Dal 1° giugno 1967 al 30 giugno 1967, si applica il dazio dell'1 % sul valore.</p> <p>(6) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.</p>
16,30 (4) (6)	—	— (5) (6)	16,30 (4) (6)	
16,30 (4) (6)	—	— (5) (6)	16,30 (4) (6)	
16,30 (4) (6)	—	— (5) (6)	16,30 (4) (6)	
16,30 (4) (6)	—	— (5) (6)	16,30 (4) (6)	

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
38.12		<p>BOZZIME PREPARATE, APPRETTI PREPARATI E PREPARAZIONI PER LA MORDENZATURA, DEL TIPO DI QUELLI UTILIZZATI NELL'INDUSTRIA TESSILE, NELL'INDUSTRIA DELLA CARTA, NELL'INDUSTRIA DEL CUOIO O IN INDUSTRIE SIMILI:</p> <p>A. bozzine preparate e appretti preparati:</p> <p>I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:</p> <p>03 a. inferiore a 55%, in peso 27</p> <p>07 b. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in peso 27</p> <p>10 c. uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in peso 27</p> <p>14 d. uguale o superiore a 83%, in peso 27</p> <p>17 II. altri 12</p> <p>06 B. preparazioni per la mordenzatura 13</p>	

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA

DAZIO SUL VALORE %				NOTE
Tariffa comune		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	
autonomo 5	conven- zionale 6			
18,80 (1) (4)	—	— (2) (4)	18,80 (3) (4)	<p>(1) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 14 %.</p> <p>(2) Fino alla data di applicazione del Regolamento comunitario relativo al regime delle restituzioni alla produzione degli amidi e delle fecole nonché del « Quellmehl » si applica il dazio preesistente alla data di applicazione del Regolamento comunitario n. 160/66. Successivamente e fino al 30 giugno 1967, si applica il dazio dell'1 % sul valore.</p> <p>(3) Fino alla data di applicazione del Regolamento comunitario relativo al regime delle restituzioni alla produzione degli amidi e delle fecole nonché del « Quellmehl », si applica il dazio preesistente alla data di applicazione del Regolamento comunitario n. 160/66. Successivamente si applica temporaneamente il dazio del 14 % sul valore.</p> <p>(4) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.</p>
18,80 (1) (4)	—	— (2) (4)	18,80 (3) (4)	
18,80 (1) (4)	—	— (2) (4)	18,80 (3) (4)	
18,80 (1) (4)	—	— (2) (4)	18,80 (3) (4)	
14	11	2,40	11	
11,20	—	2,60	11,20	